

Spett.le ufficio,

inviamo in allegato il **MODULO PER LA RACCOLTA FIRME** relativo al **PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

Si prega di metterlo a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del vostro Comune che volessero firmare il progetto di legge e/o farsi cittadini promotori e raccogliere firme per il progetto di legge.

Si chiede gentilmente di dare la massima visibilità possibile al progetto di legge sul sito del vostro Comune e sui mezzi informativi a vostra disposizione (il testo di proposta lo trovate di seguito, le istruzioni per firmare e raccogliere le firme sono in allegato), per poter dare la possibilità a tutti i cittadini di essere informati e poter scegliere di aderire.

I moduli compilati e completi di autenticazione delle firme e certificazione elettorale, dovranno essere spediti o consegnati al Comitato promotore entro il 31/03/2021, al seguente indirizzo - Verona Maurizio Piazza Europa n.6, Pontestazzemese 55040 Stazzema (LU).

Per qualsiasi informazione o chiarimento Ã possibile scrivere una email a info@anagrafeantifascista.it

Modulistica e vademecum sono anche scaricabili dal sito www.anagrafeantifascista.it

Si prega di confermare la messa a disposizione dei cittadini.

Ringraziando per lâ€™attenzione, si porgono cordiali saluti

Il Presidente del Comitato promotore

Maurizio Verona

Sindaco di Stazzema

Presidente dellâ€™Istituzione Parco nazionale della pace di Santâ€™Anna di Stazzema

Di seguito il testo del progetto di legge:

E

Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0026088/2020 del 10/11/2020

Comune di Arese

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 Ã" aggiunto il seguente:

Ã«Art. 293-bis. â€" (Propaganda del regime fascista e nazifascista). â€" Salvo che il fatto costituisca piÃ¹ grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualitÃ" Ã" punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma Ã" aumentata di un terzo se il fatto Ã" commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma Ã" altresÃ¬ aumentata di un terzo se il fatto Ã" commesso con modalitÃ" ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

Ã«sino aÃ» sono sostituite dalle seguenti: Ã«da sei mesi aÃ».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante â€œMisure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosaâ€ all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, lâ€™esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, Ã" aumentata del doppio.